

<p align="center">VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</p> <p align="center">Piano regionale di tutela delle acque (PTA) della Valle d'Aosta</p> <p align="center">Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale</p>	
<p>SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE</p>	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo è effettuato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato dall'ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</p>
<p>COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)</p>	<p>arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA</p>
<p>TELEFONO</p>	<p>06 5722 5060 / 5980 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</p>
<p>E-MAIL</p>	<p>dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it</p>
<p>SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE</p>	<p>Regione Valle d'Aosta Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:</p> <p>http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/vas/vas_de_ttaglio_i.asp?pk=1290</p>
<p>LUOGO E DATA</p>	<p>ROMA, 05/09/2019</p>

PREMESSA

La Regione Valle d'Aosta ha avviato, in parallelo al riesame del PdG Po 2015, l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque, approvato con DCR. n. 1788/XII dell'08.02.2006, nel quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

Il processo di revisione ed aggiornamento del PTA, che si integra necessariamente con quello del PdG Po, è stato formalmente avviato nel 2015 con la DGR. n.1436 del 09.10.2015, con cui veniva approvato il documento "Relazione metodologica preliminare", e avviata la fase di concertazione preliminare di VAS.

Il nuovo PTA si configura come lo strumento mediante il quale sarà disciplinato l'uso delle risorse idriche sul territorio regionale secondo le seguenti finalità:

- considerare il sistema acqua, non solo limitato all'insieme dell'acqua e dell'areale di diretta interazione, ma come un complesso articolato tra risorsa idrica e territorio, interagente nel tempo e nello spazio, condizionato dalle attività umane e dai cambiamenti climatici;
- non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori;
- valorizzare l'uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, nel rispetto dei servizi ecosistemici;
- recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici, temperando la salvaguardia o il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;
- promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici.
- sviluppare strumenti per la concertazione con le comunità locali a livello di bacino o corso d'acqua delle iniziative per l'uso della risorsa idrica e la risoluzione dei conflitti, in particolare per l'uso idroelettrico e per meglio coordinare la valorizzazione economica della risorsa.

L'Autorità procedente è l'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d'Aosta;

L'Autorità competente è l'Assessorato agricoltura e ambiente - Dipartimento ambiente della Regione Valle D'Aosta.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- Relazione Generale di Piano;
- Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte;
- Allegato 5: Programma operativo delle misure;
- Rapporto Ambientale di VAS;
- Allegato 6;
- Valutazione di Incidenza.

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in “*corsivo tra virgolette*”.

Si pongono all’attenzione dell’Autorità competente regionale per la VAS del PTA della Valle d’Aosta le osservazioni ed i suggerimenti di seguito proposti, ai fini dell’elaborazione del parere di competenza.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n. 1.1

Il Rapporto ambientale posto in pubblicazione per le consultazioni pubbliche di VAS, riporta in premessa l'inquadramento normativo relativo alla procedura di valutazione ambientale e gli esiti delle consultazioni preliminari di VAS, successivamente risultano sviluppati i seguenti temi:

- *Obiettivi e contenuti del PTA;*
- *Analisi del contesto territoriale, ambientale e sociale;*
- *Analisi di coerenza interna ed esterna;*
- *Piano di monitoraggio*”.

È allegato al documento principale il solo: *“Allegato RA1 – Valutazione di incidenza”*.

Si osserva, in generale, che i contenuti sviluppati nei primi due capitoli appaiono esaustivi e coerenti con le finalità del procedimento.

Relativamente alle analisi di coerenza rappresentate, pur condividendone in linea generale le conclusioni, si osserva che nel RA è data giusta evidenza degli esiti di un confronto che tuttavia non appare adeguatamente approfondito nel merito delle motivazioni che portano il PTA ad essere coerente con gli strumenti considerati: non sono infatti chiaramente identificati dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e i rapporti di sinergia e o di coerenza tra i vari obiettivi di sostenibilità specifici selezionati dai suddetti Piani e gli obiettivi del PTA.

L'ultimo capitolo, infine, relativo al monitoraggio riporta una teorica e breve descrizione delle finalità delle attività di monitoraggio, e della scelta degli indicatori, precisando in conclusione che: *“Le attività di monitoraggio saranno effettuate tendenzialmente con frequenza annuale”*.

In riferimento all'ordine degli argomenti trattati occorre anzitutto richiamare ad un confronto con quanto indicato nell'Allegato VI al D.lgs.152/2006 – *“Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13”*, nel quale sono appunto definiti i contenuti che devono essere inclusi nel RA.

Si rileva pertanto, rispetto al RA esaminato, la necessità che siano approfonditi i temi essenziali previsti, in particolare, dai seguenti punti del citato Allegato VI:

- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto*

definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”.

Sebbene il punto f) sia sviluppato nell' *“Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”*, pubblicato sul portale come un documento separato rispetto al RA, nel complesso il Rapporto non appare strutturato in modo da creare un nesso logico e consequenziale tra le informazioni ivi rappresentate, rendendo difficoltoso, per quanti consultati, procedere alla verifica della documentazione pubblicata, in particolare per ciò che attiene alla valutazione di possibili alternative, alla completezza dei potenziali impatti considerati ed alle informazioni riguardanti le misure di monitoraggio.

Si valuti pertanto l'opportunità di integrare i contenuti summenzionati e gli aspetti evidenziati nelle successive osservazioni proposte, in sede di predisposizione della Dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 comma 1 lett. b) e nell'ambito delle misure e del Piano di monitoraggio ambientale di cui agli artt. 17 comma 1 lett. b) e 18.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

In riferimento all'analisi del contesto ambientale si osserva, da quanto riscontrato al capitolo 3 del RA e nell'Allegato 2 *“Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”*, che risulta sviluppata l'analisi della sola componente *“risorse idriche”*, posta in relazione alla potenziale influenza di specifici *“determinanti”* selezionati sulla base del documento europeo *“WFD Reporting Guidance”* e dalla documentazione messa a disposizione sul sito dell'Autorità di bacino del Po dedicato al Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2016.

Nei documenti esaminati è altresì riportato in modo dettagliato il quadro delle *“pressioni a livello di corpo idrico”* e *“la valutazione degli impatti delle attività antropiche sullo stato dei corpi idrici valdostani, ai fini dell'individuazione delle misure del PTA VdA”* (All. 2 al RA).

Occorre osservare tuttavia che non appare definita una caratterizzazione iniziale significativa per le componenti ambientali che pure sono individuate a pagina 66 del RA come pertinenti per l'individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento per il PTA: suolo, biodiversità, paesaggio e rifiuti.

L'impostazione proposta nel RA, a livello metodologico, non consente di delineare un quadro ambientale rappresentativo di tutte le componenti potenzialmente interessate direttamente o indirettamente dalle misure di Piano. Pertanto, in conseguenza di ciò, il sistema di valutazione proposto nell'Allegato 2 non può dare completa evidenza delle variazioni che potrà subire l'ambiente in funzione dell'attuazione del PTA.

Si ribadisce che, per quanto previsto al punto f) dell'Allegato VI al D.lgs.152/2006, occorrerebbe individuare e integrare il Rapporto rispetto all'analisi dei *“possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e*

archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori". Dovrebbero inoltre essere considerati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Osservazione n. 2.2

Con riferimento alla significatività delle analisi proposte, si precisa che, in ragione dei frequenti riferimenti al PdGPO2015, l'analisi condotta a scala di distretto idrografico nell'ambito della VAS dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po non può ritenersi sempre efficace, in quanto riferita ad una scala molto più ampia.

Ad esempio, per quanto riguarda il paesaggio, si ricorda che nel Rapporto ambientale del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po 2015 si rilevava la necessità di procedere ad approfondimenti conoscitivi al fine comprendere le interferenze degli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi della DQA con i beni culturali paesaggistici e archeologici (pagg. 111-112 RA del PdG Po 2015).

In merito a tali approfondimenti e più in generale rispetto alla caratterizzazione degli aspetti ambientali pertinenti individuati nel RA del PTA, ove possibile, dovrebbero essere sviluppate ulteriori analisi/valutazioni sulla scala regionale della Valle d'Aosta.

Osservazione n. 2.3

Nel Rapporto ambientale esaminato non paiono essere chiaramente individuate e considerate ragionevoli alternative di Piano.

Pur ritenendo il quadro normativo in materia richiamato nel PTA, esaustivo e stringente rispetto alla definizione dei target di Piano stabiliti, **si fa presente che le alternative relative ad obiettivi e misure possono essere valutate anche in funzione delle specificità dell'ambito d'influenza territoriale, motivando il processo decisionale sulla base di valutazioni che dovrebbero tenere in considerazione gli effetti ambientali di differenti opzioni, priorità e modalità di attuazione, al fine di individuare i modi più efficaci ai fini del raggiungimento del complesso degli obiettivi sostenibilità ambientali del Piano.**

Le alternative possono essere costruite sulla base di diverse configurazioni del Piano relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc. Per ognuna dovrebbero essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare così quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del piano stesso.

Osservazione n. 2.4

Alle pagine da 93 a 95 del RA sono riportate alcune indicazioni di carattere generale rispetto al monitoraggio ambientale di VAS ed alla scelta degli indicatori.

In particolare si riferisce che: *"l'Annesso 2.4 dell'Allegato 2 (Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte) del PTA VdA riporta l'elenco preliminare degli indicatori proposti per*

valutare l'efficacia delle misure del PTA rispetto alla necessità di diminuire gli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici, concordati a livello distrettuale in occasione della revisione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdgPo 2015)", e che "tali indicatori sono assunti come riferimento per il piano di monitoraggio della VAS".

Al capitolo 7 dell'Allegato 5: *"Programma operativo delle misure"*, si afferma altresì che: *"si focalizza l'attenzione sulla scelta e sull'applicazione degli indicatori quantitativi per controllare i progressi delle misure individuate, come risposta agli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici regionali"*.

Per quanto riguarda gli indicatori a cui nel RA si fa riferimento, si osserva che essi sono relativi all'analisi condotta sulla base del modello DPSIR: si tratta quindi di indicatori predisposti *"rispetto agli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici, concordati a livello distrettuale"* (pag. 1 Annesso 2.4 all'Allegato 2). Per quanto riguarda poi gli indicatori individuati al capitolo 7 dell'Allegato 5, si tratta di indicatori relativi alle misure di Piano e pertanto riferiti alla sola componente risorse idriche.

Si precisa al riguardo che gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale VAS dovrebbero invece derivare dall'analisi degli effetti ambientali delle azioni di Piano e dovrebbero essere opportunamente selezionati in base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere e al loro aggiornamento rispetto alle diverse componenti ambientali. In merito al sistema di monitoraggio si ricorda che l'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. prevede che nel RA sia effettuata la: *"descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare"*.

Per quanto riscontrato, si suggerisce di impostare il Piano di monitoraggio ambientale in modo da evidenziare gli indicatori di processo, di contributo e di risultato rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati dal PTA, non solo rispetto alla sola componente delle risorse idriche ma anche in relazione alle altre componenti potenzialmente interessate.

Tali indicatori potranno essere anche desunti da altri piani di monitoraggio già in atto strettamente connessi con quello del PTA (ad esempio dal piano di monitoraggio del PdG Po 2015).

Nell'ambito della redazione del Piano di Monitoraggio VAS si può fare riferimento alle indicazioni fornite dal Manuale e LL.GG. ISPRA n. 109/2014: *"Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale"*.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE ACQUE

Osservazione n. 3.1

A pag. 26 del Rapporto ambientale, con riferimento al capitolo 2: *“Obiettivi e contenuti del PTA”* è riportato che: *“uno dei tavoli tecnici è finalizzato all'individuazione di una metodologia condivisa per la definizione di buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali e delle relative misure di mitigazione”*, inoltre a pagina 29 si precisa che: *“Per i corpi idrici superficiali, in attesa dei risultati del tavolo tecnico, coordinato dal MATTM nell'ambito dell'Action Plan per l'attuazione delle azioni di recupero relative alla procedura EU Pilot 7304, finalizzato all'individuazione di una metodologia condivisa per la definizione di buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, a cui si è accennato nel precedente paragrafo, si è cautelativamente scelto di definire come obiettivo il “Buono al 2027” ed applicare l'art. 4.5 ai corpi idrici superficiali in questione [...]”*.

A tal proposito, si comunica che la metodologia è stata già definita e approvata con il DD. 341/STA del 30 maggio 2016 e si è provveduto a trasmettere ogni informazione utile al riguardo a tutte le Regioni e a tutte le Autorità di bacino distrettuali.

Con particolare riferimento al paragrafo 2.4 *“Misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici”*, si rileva che non paiono essere state considerate le misure idromorfologiche di mitigazione per i corpi idrici fortemente modificati.

Osservazione n. 3.2

Nell'Allegato 5 a pagina 29, viene segnalato che: *“le azioni previste nel PTA e direttamente finalizzate alla tutela quantitativa delle risorse idriche sono riconducibili a 4 misure, la cui integrazione ed attuazione coordinata può utilmente rispondere alle criticità ambientali derivanti dai prelievi da acque superficiali”*.

Tra queste misure si elencano le seguenti e le successive descrizioni:

- *“KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.*

La revisione dei metodi di determinazione del DMV è attualmente affrontato a livello nazionale: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il DD 30/STA del 13 febbraio 2017, ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo Vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000. Per l'applicazione delle linee guida è stato istituito un tavolo tecnico nazionale, coordinato dal MATTM, e gruppi di lavoro distrettuali con funzione di articolazione operativa, tra i quali quello del Po a cui partecipa anche la regione Valle d'Aosta”.

- *“KTM07-P3-a030 Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni.*

Su questo tema, l'Autorità di bacino distrettuale del Po aveva emanato la direttiva ERA, attualmente in fase di revisione a livello ministeriale: il MATTM, con DD 29/STA del 13 febbraio 2017, ha infatti approvato le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica,

in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775. Anche in questo caso è stato istituito un tavolo tecnico nazionale, coordinato dal MATTM, a cui partecipa anche l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con le regioni del distretto”.

Tali misure sono quindi evidenziate anche nel Rapporto ambientale (pag. 34).

Per quanto disposto da questo Ministero, si deve osservare che le informazioni riportate nel Piano e nel Rapporto devono essere aggiornate tenendo conto delle seguenti evidenze:

Con apposte delibere CIP - Comitato interministeriale dei prezzi - del 14 dicembre 2017, sono stati infatti implementati a livello distrettuale sia il Decreto 30/STA 2017, recante le direttive per la determinazione dei deflussi ecologici, sia il Decreto 29/STA 2017, recante le direttive per la valutazione ambientali ex ante delle derivazioni basate sulla menzionata metodologia ERA.

Ambedue le delibere CIP hanno previsto un iter applicativo rigoroso, del quale il PTA dovrebbe tenere conto. Per quanto riguarda i deflussi ecologici, è previsto un preciso cronoprogramma per la sistematica applicazione dei nuovi valori di deflusso a tutti i corpi idrici distrettuali e, in termine di rilasci, a tutte le derivazioni, sia quelle in essere, sia quelle in rinnovo, sia quelle di nuova formulazione.

In particolare, le citate delibere:

- assegnano alle Regioni ed alle Province Autonome, di concerto con l'Autorità di distretto, 6 mesi di tempo (fino al 30 giugno 2018) per verificare la coerenza delle metodologie di calcolo di deflussi minimi Vitali già applicate sui territori di competenza e per aggiornare i propri strumenti di pianificazione di settore, ove tale verifica mostri che le metodologie sopramenzionate sono meno cautelative rispetto a quelle introdotte con la presente Direttiva, facendo dunque salve, in un'ottica di tutela ambientale avanzata, tutte le disposizioni che comportano già da adesso criteri di determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con le delibere stesse;
- prevedono la possibilità, entro lo stesso termine di 6 mesi, di individuare i corpi idrici ove è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di maggiore dettaglio per la determinazione dei deflussi ecologici, con metodi ancora più sofisticati rispetto a quelli di base individuati dalle delibere; questo è molto importante, perché la direttiva quadro 2000/60/CE chiede di procedere con metodi scientificamente basati alla definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonché all'individuazione dei corpi idrici ai quali assegnare obiettivi ambientali diversi; inoltre, viene prevista la possibilità di accompagnare l'applicazione dei deflussi ecologici ad appositi monitoraggi post operam sugli effetti di tale applicazione, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, in modo da perfezionare in continuo la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.
- dispongono che, dal 1 luglio 2018, tutte le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione di derivazione siano assoggettate ai nuovi obblighi di rilascio dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione delle delibere stesse; ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui al punto 2, le delibere prevedono che dette attività si intendano a

carico del richiedente e che gli obblighi di rilascio siano fissati, a far data dalla chiusura dell'attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività.

- dispongono il completo adeguamento delle concessioni di derivazione in atto (non in fase di rinnovo) adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di gestione distrettuale, secondo il calendario fissato nel medesimo Piano.

Rispetto alla Delibera CIP del 14 dicembre 2017 relativa all'implementazione delle valutazioni ambientali, si evidenzia che, entro il 30 giugno 2018, le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale, dovevano:

- verificare la coerenza delle metodologie per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la nuova direttiva, al fine di far salve solo le disposizioni regionali che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti dalla Direttiva stessa;
- verificare la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la nuova Direttiva, avviando l'acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete e definendo, nei bacini ove le informazioni non siano ancora disponibili, specifici indicatori di impatto, al fine di garantire anche su tali bacini la corretta applicazione della presente Direttiva;
- adottare, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l'attuazione della presente Direttiva;
- aggiornare le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso, trasmettendogli aggiornamenti all'Autorità di bacino distrettuale, entro il 31 dicembre 2020, e successivamente a cadenza triennale.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, le Autorità di bacino distrettuale devono inoltre:

- predisporre l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D.lgs. 152/2006 in recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della DQA.
- procedere, in accordo con le Regioni del loro distretto, all'eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli elementi tecnici della Direttiva, con particolare riferimento:
 - o ai valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla nuova direttiva;
 - o alla valutazione dell'intensità dell'impatto per gli aspetti idromorfologici e per la valutazione di secondo livello, da svolgersi allorquando il rischio ambientale connesso alla derivazione è di livello medio, o equivalente, tenuto conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio in corso o attivate;
 - o all'introduzione di possibili specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei, con particolare riferimento all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, nonché per i corpi idrici sotterranei in ammasso roccioso e multi falda.

Si evidenzia infine che le delibere CIP consentono alle Regioni di modificare, con propri provvedimenti e su conforme parere dell'Autorità di bacino distrettuale (chiaramente in una ottica di tutela ambientale rafforzata) le soglie per la definizione dell'impatto per le acque sotterranee e le soglie dell'impatto tra moderato e lieve per le acque superficiali, in

ragione degli approfondimenti conoscitivi derivanti da specifiche attività di studio e di monitoraggio dei corpi idrici interessati, e che, fatta salva la necessità, per le Regioni, di provvedere alle verifiche sopracitate entro il 30 giugno 2018, le metodologie di valutazione ambientale contenute nelle delibere devono intendersi come già immediatamente esecutive per le istanze in corso di istruttoria, in qualità di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità rispetto agli obiettivi comunitari e nazionali.

Osservazione n. 3.3

Con riferimento alla misura KTM091011-P5-b117 - Applicazione del *"Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"*, riportata anche nel Rapporto ambientale (pagg. 42-43), si forniscono alcune indicazioni derivanti dall'analisi del PTA effettuata al fine di verificarne la coerenza con il contenuto del *"Manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica"* (di seguito Manuale operativo) approvato con Decreto Direttoriale 574/STA del 6 dicembre 2018.

L'analisi si è concentrata in particolare sulla Relazione Generale e sugli Allegati 5 *"Programma operativo delle Misure"* e 6 *"Analisi economica"*.

Pur dichiarando che il documento è stato redatto in assenza del manuale operativo e metodologico predisposto dal MATTM, del quale al momento della redazione del Piano si era in attesa della pubblicazione, dall'analisi di tali documenti emerge una certa coerenza terminologica con quanto contenuto nel Manuale con particolare riferimento alla definizione degli Usi e servizi Idrici. Il documento è stato infatti redatto facendo riferimento a quanto contenuto nel DM 39/2015 sulla base del quale è stato definito il Manuale operativo.

Con riferimento all'analisi economica, il documento concentra l'attenzione, in coerenza con il Manuale Operativo sugli usi e servizi ritenuti maggiormente significativi per la Regione Valle d'Aosta.

Il PTA, quindi, in coerenza con il Manuale, fa riferimento agli usi e i servizi idrici maggiormente significativi, ovvero:

- il Servizio idrico integrato;
- il servizio idrico di irrigazione;
- il servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque;
- servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche (questo servizio non è definito dal Manuale operativo);
- uso idroelettrico;
- uso irriguo.

L'analisi socio-economica degli utilizzi idrici, tuttavia, viene effettuata con riferimento alle determinanti delle pressioni e degli impatti e per tale motivo non risulta coerente con il Manuale che fa invece riferimento agli usi e servizi idrici di cui al DM 39/2015.

L'analisi socio-economica è tuttavia seguita dalla rappresentazione dello stato dei servizi e degli usi idrici così come definiti dal DM 39.

Il Piano delle misure individua 22 misure aggregate per KTM e distinte fra misura di base e supplementari in coerenza con il manuale.

Con riferimento alla definizione dei costi, il PTA definisce solo i costi finanziari e i costi ambientali.

I primi sono quelli relativi alle misure di base, mentre i secondi sono quelli relativi alle misure supplementari. Non sono al momento definiti i costi della risorsa. Tali costi sono individuati a livello complessivo di Piano e non sono ripartiti per singolo settore di impiego della risorsa. Nella relazione si legge che tale ripartizione non è immediatamente attuabile e si è in attesa del Manuale operativo redatto dal MATTM.

I costi delle misure sono riportati a livello complessivo, per singola KTM e per singola misura con l'indicazione del grado di copertura e della tipologia di fondi individuati a copertura. Essi tuttavia rappresentano solo una parte dei costi delle misure (73%). Ne resta, quindi, una parte non definita relativa a 6 misure su 22 pianificate. In aggiunta è da evidenziare che solo una parte dei costi individuati (82%) ha una copertura finanziaria ripartita fra fondi Regionali, Statali e Comunitari.

Il documento individua gli strumenti finanziari di copertura dei costi delle misure in:

- canoni di derivazione;
- sovracani BIM e rivieraschi;
- tariffe del servizio idrico integrato;
- tariffe irrigue.

Tali strumenti risultano coerenti con quanto contenuto nel Manuale Operativo.

Per l'utilizzo irriguo tuttavia si evidenzia la presenza di una tariffazione svincolata dai consumi effettivi. Al fine di superare le criticità relative alla definizione dei costi ambientali e della risorsa e quelle relative all'applicazione di tariffe irrigue incentivanti sono state previste, tuttavia, due misure di Piano che riguardano la definizione dei costi ambientali e della risorsa in applicazione del manuale e l'introduzione di un sistema di misurazione dei volumi irrigui.

Non si rileva infine, dalla lettura dei documenti, la stima dell'impatto complessivo degli utilizzi idrici e la correlazione di questo con il grado di copertura delle misure. Ne deriva che non appare elaborata una stima del grado di internalizzazione dei costi da parte dei singoli utilizzi, tenendo conto delle pressioni e degli impatti generati sulla risorsa idrica da ciascuno di essi.

In definitiva non sembra essere adeguatamente dimostrata l'applicazione del principio del "full cost recovery" e del principio "chi inquina paga" di cui alla Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60 CE).

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE BIODIVERSITÀ

Osservazione n. 4.1

A pagina 79 e a pagina 80 del RA è analizzata la coerenza esterna del PTA con le misure previste dal PSR 2014-2020; non risulta tuttavia trattato il tema del "greening" che prevede la conservazione di aree di interesse ecologico e, tra queste, la creazione e il mantenimento di fasce tampone di 5 mt. lungo gli argini dei fiumi che scorrono nella superficie aziendale.

A tal proposito si suggerisce quindi di considerare anche questa misura e di tenerne conto nell'ambito dell'analisi di coerenza tra i due Piani.

Inoltre, con riferimento alle verifiche di coerenza, si valuti l'opportunità di analizzare i seguenti aspetti:

Si suggerisce di considerare la coerenza delle azioni del PTA con gli obiettivi previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, vista l'attinenza tra i due Piani;

Andrebbe specificato lo stato di attuazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, interessati dal Piano, al fine di valutare il grado di coerenza esterna del PTA con questi ultimi.

Osservazione n. 4.2

In merito alle misure considerate nell'Allegato 2 all' interno del modello *“DPSIR - Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”*, **si suggerisce di valutare la possibilità di prendere in considerazione anche le misure di tutela e salvaguardia delle componenti biologiche di interesse non normativo**, come ad esempio il patrimonio di agrobiodiversità e agroalimentare. A tal fine sarà utile prevedere strumenti pianificatori quali carte silvo-pastorali, carte dei marchi tipici, carta faunistica e carta di uso del suolo.

Osservazione n. 4.3

Nel RA e nel PTA non appaiono considerate misure specifiche che facciano riferimento agli indirizzi gestionali che caratterizzano i corpi idrici delle aree rurali.

A tal proposito si rammenta che, per quanto riguarda le aree agricole, il nuovo impegno di condizionalità introdotto dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 del MIPAAF (standard di condizionalità 5.2) prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli, al fine di proteggere questi ultimi dall'inquinamento e dal ruscellamento conseguenti ad attività agricole.

Sarebbe quindi utile introdurre indicazioni gestionali relative al mantenimento delle fasce riparie e delle aree limitrofe ai corpi idrici che caratterizzano le aree rurali.

Osservazione n. 4.4

In merito alle misure KTM06-P4-a020: *“Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatico”*, e KTM06-P4-b027: *“Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)”*, riportate a pagina 98 dell'Allegato 2, **sarebbe opportuno che il proponente specificasse e dettagliasse con chiarezza alcuni principi generali validi nell'ambito della caratterizzazione delle azioni di mitigazione e compensazione**, quali ad esempio:

- descrizione della flora significativa che caratterizza le fasce ripariali e retroripariali;
- utilizzo di specie autoctone;
- misure di contenimento per il rischio di propagazione di specie alloctone;
- tener conto durante le attività di ripristino e riqualificazione dei periodi e delle stagioni sensibili, in particolare per la fauna;
- attività di gestione e mantenimento delle fasce riparie.

Osservazione n. 4.5

A pagina 4 dell'Allegato 2: “*Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte*”, si fa riferimento ad alcuni indicatori utili per la descrizione della componente biodiversità (n. di specie alloctone, n. di specie invasive, n. di specie totali).

A tal proposito si valuti la possibilità di approfondire meglio la tipologia di indicatori utilizzati rispetto ad esempio ai seguenti parametri:

- **Qualità della vegetazione:**
Tipologia della copertura vegetale;
Indice di abbondanza relativa;
Indice di diversità relativa.
- **Valore avifaunistico:**
Ricchezza specifica;
Rarità.

5. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Osservazione n. 5.1

Per quanto attiene alla Valutazione d'incidenza (VINCA) del PTA, le misure che, nel suo contesto vengono identificate allo scopo di migliorare la tutela dei corpi idrici correlati ai siti della Rete Natura 2000 sono finalizzate a ricondurre, nel rispetto delle norme di legge, il loro stato in condizioni di conformità agli standard da esse prescritti, si tratta infatti di:

- *“Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo);*
- *Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE;*
- *Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica;*
- *Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico”.*

Il PTA cerca di superare i livelli della mera conformità legale solo con una misura di *“Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale”.*

Con riferimento alla misura che prevede l'applicazione dell'IQM, come sopra richiamata, si osserva che dovrebbe essere possibile prevedere l'implementazione, anche, ove opportuna, dell'indice di integrità fluviale (IH) in combinazione con quello di disponibilità spaziale ISH e Temporale ITH dell'habitat fluviale, ad esso collegati.

Fra l'altro risulta che anche l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione Valle d'Aosta sia stata coinvolta nella redazione del *“Manuale tecnico operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale.”* (autori Vezza P., Zanin A., Parasiewicz P.) editato dall'ISPRA nel maggio 2017, che costituisce il riferimento più autorevole e univocamente riconosciuto relativamente all'applicazione di tale indice.

Nel merito della Valutazione d'incidenza, in particolare, non sono chiare le motivazioni per cui relativamente al Torrente de Saint Marcel (Codice del corpo idrico 0292), oggetto di *“Pressioni idromorfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto del corpo*

idrico” (Pressioni significative 4.1), non sia stata prevista in tabella, quale misura di risposta, la KTM14-P4-a049 (Applicazione dell’Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico).

Si suggerisce pertanto di approfondire quest’ultimo aspetto, ad integrazione del RA.

Osservazione n. 5.2

Nella tabella 2.1 a pag. 10 della VINCA è riportato l’elenco degli habitat d’interesse comunitario, dipendenti dall’ambiente acquatico, inserendo nella stessa tabella gli habitat d’interesse prioritario * (7110*, 7220*, 7240*, 9180*, 91E0*).

Si suggerisce a tale proposito che, trattandosi di habitat prioritari, la descrizione, la valutazione dello stato di conservazione e l’analisi degli impatti debba essere trattata in modo specifico e appropriato, in quanto, come evidenziato all’art. 5, c. 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., nel caso in cui nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari e sia stata valutata l’incidenza negativa di un piano o un progetto, quest’ultimo può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza.

Osservazione n. 5.3

Nella descrizione degli habitat e delle specie animali e vegetali che caratterizzano la Rete Natura 2000 non si fa riferimento alla data dei formulari da cui attinge le informazioni.

Si consiglia di utilizzare i formulari relativi all’ultimo aggiornamento (Decreto 31 gennaio 2013 G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013 con individuazione del sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).

Manca inoltre una descrizione del quadro ambientale relativo alla Rete Ecologica Regionale. Si consiglia inoltre di verificare la presenza di specie citate nelle Liste Rosse IUCN.

Osservazione n. 5.4

Nelle tabelle dell’Allegato 2 della VINCA vengono riportati gli habitat e le specie legati agli ambienti acquatici presenti nei siti Natura 2000. **È consigliabile valutare, se possibile, un approfondimento di tale caratterizzazione, dal momento che nel documento sono presenti solo delle liste di habitat e di specie senza nessuna informazione sullo stato di conservazione e di salute di queste ultime. Un’attenzione particolare andrebbe inoltre riservata ad eventuali condizioni di criticità e/o a specifiche emergenze ambientali se presenti.**

Osservazione n. 5.5

Si valuti l'utilità di allegare al RA, per le Aree Natura 2000, una cartografia di dettaglio e aggiornata (preferibilmente 1:10.000) riguardante vegetazione, habitat, carta faunistica e, se esistente, la carta relativa alla rete ecologica (RER).

Per quanto riguarda in particolare la ZPS, si consiglia altresì di integrare il RA con una cartografia relativa ai siti sensibili dell'avifauna (riproduzione, sosta, svernamento, ecc.) se esistente, ed i relativi corridoi di migrazione, tenendo conto dell'interesse conservazionistico nei riguardi della maggior parte delle specie presenti nell'area e della presenza di siti di sosta per gli uccelli migratori, **si valuti anche l'opportunità di considerare le misure di tutela e conservazione specifiche per la componente avifaunistica, pertinenti.**

Osservazione n. 5.6

In generale si evidenzia che, se pur non normato, è prassi effettuare, come prevede la metodologia suggerita dalla Commissione Europea (*"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"* redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente), per ciascun sito Natura 2000 che rientri in un'area di 5 km di distanza dalle opere di progetto, una valutazione di incidenza anche alla luce del principio di precauzione sempre sancito dalla Commissione.

A tal proposito si consiglia di approfondire nel RA anche l'analisi di eventuali impatti che dovessero influire sulle cosiddette "zone buffer".